



COMUNE DI SAN ROBERTO

Prot. n. 1081 del 08/04/2010.

Ordinanza n. 2/2010

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 d.lgs. 267/2000, divieto di allevamento animali in prossimità dell'abitato.

IL SINDACO

PREMESSO CHE si registrano da tempo situazioni di degrado del decoro urbano, consistenti nell'allevamento di animali e, in particolare di suini, in zone prossime ad abitazioni;

DATO ATTO CHE tali situazioni, lesive dell'ordinato vivere sociale, determinano uno stato di degrado, di immissioni e di carenza di situazioni igienico sanitarie elementari;

CONSIDERATO CHE la conduzione di tali attività nelle predette condizioni arrecano disturbo alla collettività e danno all'immagine della Città, causando uno scadimento della qualità urbana;

RITENUTO di provvedere in merito, al fine di tutelare le condizioni essenziali di sicurezza e igiene, e di garantire una miglior vivibilità del territorio;

VISTO l'articolo 54, comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO CHE non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, data l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

E' vietato l'allevamento di animali e, in particolare, di suini, bovini, caprini e ovini, in prossimità delle abitazioni civili di tutto il territorio comunale e in tutta l'area posta in prossimità della copertura esistente sul torrente Catona e delle civili abitazioni poste in prossimità dello stesso torrente.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 500,00 con facoltà per i responsabili dei comportamenti degenerativi di cui sopra di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del vigente regolamento in materia di sanzioni amministrative, fatto salva l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dall'ordinamento, anche penale.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti ad eliminare ogni attività vietata con la presente, fatta salva l'esecuzione coattiva del Comune con rivalsa delle spese sui soggetti interessati.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del presente provvedimento;
- ricorso al T.A.R. Calabria sezione di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del presente provvedimento;

La presente ordinanza viene trasmessa alle Forze di Polizia, alla Polizia Municipale, incaricate della verifica dell'osservanza del presente provvedimento, all'Albo pretorio comunale per l'affissione.

La struttura responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale, con sede presso la Sede Municipale sita in piazza Roma 93, San Roberto.

IL SINDACO

DR. GIUSEPPE ROBERTO VIZZARI